

Cod. Struttura IA9  
Prot. n. **1018** cl. 10.10.01

Grugliasco, 8 Gennaio 2015

Ai Sindaci dei Comuni della Città  
Metropolitana di Torino

e, p.c. Ufficio Territoriale del Governo  
– Prefettura di Torino

Altri Soggetti convenzionati

**Oggetto: stato massima pericolosità incendi boschivi.**

Si trasmette la Determinazione Dirigenziale emessa dalla Regione Piemonte in data odierna inerente lo stato di massima pericolosità incendi boschivi, secondo quanto disposto dall'art. 6 della Legge 353 del 2000.

Il testo della Determinazione Dirigenziale n. 2 dell'8 Gennaio 2015 (Regione Piemonte) è visibile e scaricabile sul sito web <http://www.provincia.torino.gov.it/protciv/>.

Cordiali saluti.

FL

Il Dirigente del  
Servizio Protezione Civile  
Dott. Eugio DUTTO





*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)  
protciv@regione.piemonte.it*

Data 8.8.2015

Protocollo 445/A 18120

Classificazione

13.10.10

Alle Province di

Alessandria  
Asti  
Biella  
Cuneo  
Novara  
Torino  
Vercelli  
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte  
tramite le Province

Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando regionale del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco  
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte  
SEDE

e p.c. Al Dipartimento Protezione Civile  
Nazionale

ARPA Piemonte  
Centro Funzionale

Oggetto: Trasmissione determinazione *Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la Determinazione relativa alla *Stato di massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte.

Si prego di darne la massima diffusione possibile.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
Protezione civile e Sistema AIB  
Dott. Stefano BOVO

Il funzionario referente  
Dott. ssa Cristina Ricaldone



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO: 2

DEL: 8/01/2015

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A18120

Legislatura: 10

Anno: 2015

### Oggetto

Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte. Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n.21

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) e l'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che:

*"La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, sentito il Corpo forestale dello Stato, determina lo stato di massima pericolosità, anche per una o più province, oltre che per l'intero territorio regionale. Tale determinazione comporta l'applicazione dei divieti previsti all'articolo 11, comma 6";*

considerato che detto articolo 11, comma 6, prevede che:

*"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio";*

considerato che l'art. 14 comma 2 della L.r. 21/2013 prevede che:

*"Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000";*

A small, handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

Dir. **A18000** Sett. **A18120** Segue Testo Determinazione Numero

2 / Anno 2015 Pagina 2 |

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale;

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

#### DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno successivo alla data del presente provvedimento, sul tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

#### RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della L.r. 21/2013:

"Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art. 14 della L.r. 21/2013:


1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000.

Dir. **A18000** Sett. **A18120** Segue Testo Determinazione Numero *2* / Anno *2015* Pagina 3

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Il funzionario referente  
Dott.ssa Cristina RICALDONE

  
Il Dirigente del Settore  
Protezione civile e Sistema AIB  
Dott. Stefano BOVO